

Attuazione della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Atto II

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32

di Gianluca Fazzolari*

Atto	Entrata in vigore	Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana	Note
Decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 129	29 luglio 2016	n. 163 del 14.07.2016	Integra il D. Lgs. n. 32/2014

La direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo, a tal proposito gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. Parimenti gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento.

Attraverso il decreto legislativo 2 marzo 2014, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 18 marzo 2014, entrato in vigore il 2 aprile 2014, è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale ai contenuti della direttiva 2010/64/UE, prevedendo tutta una serie di modifiche al codice di procedura penale (artt. 104 e 143), alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 67 e 68) ed al testo unico in materia di spese di giustizia (art. 5).

Tuttavia, decorsi poco più di due anni dal recepimento dei contenuti della direttiva dell'Unione europea, il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sulla materia introducendo, attraverso il decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 32/2014, che vanno a modificare il codice di procedura penale e le relative disposizioni di attuazione.

Riguardo al codice di procedura penale, la modifica interessa il Libro II - Titolo IV, della traduzione degli atti, nella misura in cui all'art. 146 (conferimento dell'incarico) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti."

Le modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.p. si riferiscono, invece, all'assistenza dell'interprete e traduzione degli atti, ed all'introduzione dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori di cui agli artt. 51-bis e 67-bis, che trovano rispettiva collocazione al Titolo I - Capo V, delle *Disposizioni relative agli atti*, ed al Capo VI, delle *Disposizioni relative alla prove*.

Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti

Il neo introdotto art. 51-bis, codifica i casi e le modalità circa l'assistenza dell'interprete e la traduzione degli atti. È infatti previsto che l'imputato, per ciascuno dei casi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del c.p.p., abbia diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore, assistenza gratuita che può essere assicurata anche per più di un colloquio laddove, per fatti o circostanze particolari, l'esercizio del diritto di difesa richieda lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale.



Qualora non fosse possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del c.p.p., se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, la traduzione orale (con riproduzione fonografica) anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.

L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente (con riproduzione fonografica), anche in forma riassuntiva.

È in fine previsto, laddove vi siano strumenti tecnici idonei, e salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa, che l'autorità procedente possa disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza

Elenco nazionale degli interpreti e traduttori

Ai sensi del neo introdotto art. 67-bis, è previsto che ogni tribunale trasmetta per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67.

L'autorità giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale, e solo in presenza di specifiche e particolari esigenze nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti.

L'elenco nazionale degli interpreti e traduttori, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, è consultabile dall'Autorità Giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia. Le modalità di consultazione dell'elenco nazionale saranno definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi decorrenti dal 29 luglio 2016, data di entrata in vigore della nuove disposizioni.

Riferimenti normativi	Bibliografia
D. Lgs. 23 giugno 2016, n. 129 D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 Direttiva 2010/64/UE D. Lgs. 28 luglio 1989, n.271 D.P.R. 22 settembre 1988,n. 447	G. Fazzolari – "Attuazione della direttiva 2012/29/UE Modifiche al c.p.p. in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" il Centauro n. 193
D.1 .11. 22 Settembre 1900,11. 447	G. Fazzolari – "Non punibilità per particolare tenuità
	del fatto Cosa cambierà per le attività della polizia giudiziaria?"
	il Centauro n. 184
	R. Chianca – "Nuove regole per la difesa d'ufficio" il Centauro n. 183
	R. Chianca - G. Fazzolari – "Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali L'adeguamento del diritto interno nei confronti delle persone indagate o imputate, alcune prime indicazioni"
	Portale ASAPS luglio 2014
	articoli ed approfondimenti tratti da: www.vehicle-documents.it www.vigilaresullastrada.it www.asaps.it

*Ispettore Capo della Polizia di Stato Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.

